

Avv. Gianmassimiliano Leo Via Roma,138, 84088 Siano (SA) Tel./Fax 0815183430 Pec. avvocatoleo@pec.it Firmato digitalmente da

ANNA BOTTA

CN = BOTTA

ANNA
C = IT

ORICINACE

URGENIE

ON LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO RG. 15923/2019


Nell'interesse del sig.

ed elettivamente
domiciliato in Roma alla Via Ugo De Carolis,31, presso l'Avv. Vito Sola,
rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso originario dagli Avv.ti
Gianmassimiliano Leo (LEOGMS73E01F912S) ed Anna Botta
(BTTNNA67R44H703K) - pec avvocatoleo@pec.it - fax 0815183430), del Foro di
Nocera Inferiore, che intendono ricevere le comunicazioni all' indirizzo pec ovvero
al numero di fax sopraindicato

CONTRO

- il Ministero della Difesa (cod. fisc. 80234710582), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (cod. fisc. 80236190585), in persona del Comandante Generale in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI



IN RELAZIONE AL RICORSO N.15923/2019

proposto da sig.

CONTRO

- il Ministero della Difesa (cod. fisc. 80234710582), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (cod. fisc. 80236190585), in persona del Comandante Generale in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

a) del giudizio emesso dalla Commissione Medica per gli accertamenti psico – fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato il 02.10.2019 con il quale il ricorrente è stato riconosciuto " *inidoneo*", perché affetto da

(LETTERA G PUNTO 1)";

- b) del Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] Serie Speciale n. 23 del 22.03.2019 relativo al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- c) dei verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva de qua;
- d) delle norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 29/7-2-4 CC del 01.06.2019;
- e) della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché del d.P.R. n. 207/2015;
- f) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi tutti gli atti di valutazione del ricorrente compiuti dalla Commissione in esito alla verifica del 02.10.2019

and the control of the control of

NONCHE'

g) del decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 26/6-8-1 CC del 29.11.2019, pubblicato il 3.12.2019, di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2019, di 3700 allevi carabinieri in ferma quadriennale; h) della graduatoria finale di merito allegata al predetto decreto, per la parte di interesse del ricorrente, relativa al reclutamento di 1139 posti riservati ai soggetti che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; i) per quanto occorra, del verbale della Commissione esaminatrice, n. 141 del 25.11.2019 (conosciuto solo negli estremi).

-0-0-0-

Si riportano integralmente la narrativa ed i motivi di ricorso ritualmente notificato ed ascritto al n.15923/2019

FATTO

Con atto pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] Serie Speciale n. 23 del 22.03.2019, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri bandiva concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Più nel dettaglio, ai sensi del Bando, i 3700 posti a concorso venivano ripartiti come segue:

- a. <u>2529</u> allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale(VFP4), in servizio;
- b. 1139 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a coloro che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;
- c. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio

1976, n. 752e successive modificazioni.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del Bando, all'atto della presentazione della domanda, i candidati avrebbero dovuto optare per il concorso cui intendevano prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi sopramenzionati (lett. a-c).

Per quanto di interesse, parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando di concorso inoltrava regolare domanda di partecipazione al concorso in parola sub lett. b) (Domanda di partecipazione nr. 4512 - Codice Concorso CAR19). Più in dettaglio, il ricorrente dichiarava di voler partecipare alla procedura selettiva di 1139 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a coloro che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età ; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

La procedura di selezione, in base al disposto di cui all'art. 5 del Bando di Concorso, prevedeva l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:

- prova scritta di selezione;
- prove di efficienza fisica;
- accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica;
- accertamenti attitudinali;
- valutazione dei titoli.

Ciò posto, in data 23.05.2019, il sig. superava brillantemente con il punteggio di 81 la prova scritta di selezione, venendo convocato, per la data del 30.09.2019 presso il Centro di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri sito in Roma al fine di sottoporsi alle ulteriori prove concorsuali ed in primis alle prove di efficienza fisica.

Il ricorrente superava senza alcuna problematica di sorta le prove di efficienza fisica, maturando, peraltro, un punteggio incrementale di 2 punti a fronte dei 5 massimi ottenibili; ciò in ragione del superamento, oltre che degli esercizi obbligatori, anche di alcuni tra quelli previsti come facoltativi dall'art. 9, comma 4, del Bando di Concorso. (Cfr. documentazione allegata a corredo del ricorso).

Alle prove di efficienza fisica seguivano gli accertamenti legati alla sana e robusta costituzione ed alle analisi cliniche di rito.

All'esito degli accertamenti sanitari, eseguiti in data 02.10.2019, il ricorrente veniva giudicato dalla Commissione per gli accertamenti sanitari non idoneo.

Infatti con provvedimento prot. n. 365344/2-11 datato 02.10.2019 e notificato a mani in pari data, il ricorrente veniva riconosciuto "inidoneo", perché affetto da (LETTERA G PUNTO 1)", condizione contemplata quale causa di inidoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 90/2010 e dal D.M. 4 Giugno 2014.

Ciò premesso, parte ricorrente, dubitando della legittimità del provvedimento di inidoneità, nonché delle risultanze degli accertamenti, si sottoponeva in data 07.11.2019, dunque nell'immediatezza dell'accertamento di inidoneità, ad una nuova valutazione sanitaria presso l' U.O.C. Dermatologia - Ospedale "Andrea Tortora" di Pagani (SA).

Le risultanze delle valutazioni sanitarie versate in atti evidenziano la palese erroneità della valutazione di inidoneità così come emersa all'esito dei test medici svolti presso il Centro di Selezione di Roma.

Ed invero, gli accertamenti svolti presso l' U.O.C. Dermatologia - Ospedale "Andrea Tortora" di Pagani (SA) evidenziavano come il fosse afflitto da , non presentando, all'atto della visita,

È pertanto lampante l'errore in cui è incorsa la Commissione all'atto della valutazione delle condizioni fisiche del ricorrente, considerato il superamento delle prove di efficienza fisica da parte del nonché la non trascurabile circostanza che lo stesso RISULTA DAL 05 SETTEMBRE 2019 IN SERVIZIO PRESSO L'ESERCITO ITALIANO IN QUALITÀ DI VFP1 CON IL GRADO DI SOLDATO - FUCILIERE CON SEDE PRESSO IL CAPAR (CENTRO ADDESTRAMENTO PARACADUTISMO) IN PISA, INCARICO PER IL QUALE HA SUPERATO SENZA DIFFICOLTÀ ALCUNA LE PROVE

FISICHE PREVISTE DAL BANDO DI RECLUTAMENTO. (Cfr. documentazione allegata a corredo del ricorso).

Pertanto, anche in termini di istruttoria e di motivazione il provvedimento impugnato è da ritenersi quanto meno carente e basato su un presupposto discutibile che, in buona sostanza, ha illegittimamente impedito al Sig. di proseguire l'iter concorsuale.

Più specificamente il bando di concorso prevedeva in seguito agli accertamenti sanitari, la sottoposizione dei candidati ad accertamenti attitudinali ed infine in caso di idoneità alla valutazione dei titoli.

All'esito delle prove, poi, la graduatoria di merito avrebbe decretato i soggetti ammessi, idonei e vincitori della selezione in parola. Ciò posto, l'inidoneità comminata che ha comportato l'esclusione dal concorso del ricorrente è da ritenersi illegittima e va annullata, per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DELLE DIRETTIVE TECNICHE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE E DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI E ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Il giudizio di inidoneità del ricorrente è affetto da un palese eccesso di potere.

Come già ampiamente esposto in narrativa, la corretta analisi delle condizioni fisiche del ricorrente non consente in alcun modo di giungere alle conclusioni contenute nel provvedimento impugnato e che in tale sede si contestano.

Fatta questa premessa, giova sul punto effettuare un breve excursus sul concetto di discrezionalità amministrativa, con specifico riferimento a quella c.d. tecnica.

In ordine al concetto di discrezionalità tecnica, tradizionalmente essa si concreta nell'esame di fatti o situazioni che implicano l'utilizzo di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico. Più specificamente, la discrezionalità tecnica si connota per la presenza di una fase di giudizio alla quale, tuttavia, a differenza che nella discrezionalità amministrativa propriamente detta, non si affianca il momento tipico della volontà, ossia della scelta della soluzione più opportuna attraverso una valutazione degli interessi prioritari, in quanto è il legislatore ad aver già effettuato a monte la predetta scelta. Nell'ambito del giudizio eventualmente instaurato, il giudice pur non potendosi sostituire alla valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione, potrà verificare se il potere discrezionale sia stato esercitato correttamente.

Il controllo giurisdizionale si concretizza, dunque, nel giudizio sull'eccesso di potere: il giudice verificherà, fra l'altro, se l'amministrazione abbia esattamente rappresentato i fatti posti a base della decisione, se abbia rispettato i canoni della logicità e della non contraddizione, o le regole di parità di trattamento, se abbia operato nel rispetto delle regole tecniche sottese all'accertamento, se abbia condotto un'istruttoria completa tenendo in adeguata considerazione tutti gli interessi in gioco.

In buona sostanza, dunque, nel caso dell'esercizio della discrezionalità tecnica, l'amministrazione adotta una decisione applicando regole tecniche o conoscenze specialistiche, che non si sottraggono al controllo giurisdizionale.

A tal proposito, recentemente, il T.A.R. Lazio, ha avuto cura di asserire: "Va premesso che, se è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze di polizia costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, come noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto.

Pertanto, i giudizi delle Commissioni mediche non possono ritenersi definitivi e, come tali, insindacabili. Gli strumenti a disposizione del giudice amministrativo ben consentono di verificarne la correttezza, mediante l'applicazione di regole tecniche, non potendosi fondatamente confondere il loro carattere tecnico con un ambito di discrezionalità sottratto al suo sindacato.

In altri termini, "è ben possibile far ricorso a verificazioni ed altresì a consulenze tecniche d'ufficio per accertare la correttezza dell'esito degli accertamenti tecnici, oggetto di censura". (T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, sentenza 10674/2014).

Occorrerà, quindi, al fine di ottenere l'accoglimento della domanda evidenziare profili di illegittimità dell'azione amministrativa che con riferimento alla valutazione adottata sfocino nell'alveo della illogicità manifesta e della contraddittorietà.

E' pertanto ravvisabile nel caso che qui ci occupa e ciò anche sulla scorta delle considerazioni svolte in narrativa ed in ragione della documentazione medica versata in atti ed a cui si rinvia, il vizio dell'eccesso di potere, da cui discende quale logico corollario l'illegittimità degli atti impugnati.

Attraverso la figura dell'eccesso di potere, difatti, il giudice non effettua un controllo, in sé inammissibile, sul merito delle scelte, bensì sul "modo" in cui queste sono state effettuate. In particolare, il giudice può verificare, oltre la conformità dell'atto alle disposizioni di legge o di regolamento (controllo formale di legalità) e la corrispondenza a criteri o principi giuridici generali (controllo sostanziale di legittimità) anche la correttezza dell'applicazione di regole

tecniche.

Nel caso in parola, si ribadisce, sono ravvisabili molteplici figure sintomatiche che rientrano nell'alveo dell'eccesso di potere e dunque v'è tutta la possibilità per il Collegio adito di statuire in favore del ricorrente così da ripristinare la legalità violata dall'azione amministrativa.

Preme sottolineare come nel caso di specie non si verta in tema di inidoneità attitudinale, in quanto il provvedimento impugnato afferisce a valutazione e profili di carattere prettamente sanitario.

Il caso posto all'attenzione del Collegio è, peraltro, analogo ad altri oggetto di positiva delibazione.

Difatti, il sig. veniva riconosciuto "inidoneo", perché affetto da ai sensi dell'art. 582 del D.P.R.

90/2010 Lettera G Punto 1.

La disposizione suindicata, alla lett. G punto 1 include tra le cause di inidoneità al (Lett. G) e al punto i servizio militare Si tratta, dunque di stabilire, se un soggetto affetto da esiti di intervento di risalente ad oltre 2 anni e mezzo prima - l'intervento è del 17.03.2017 come da referto allegato agli atti - il quale, a breve distanza dalla visita medica che ha sancito l'inidoneità del ricorrente, (v. referto del e si trova in uno stato di 07.11.2019), possa essere dichiarato soggetto ancora affetto da ex art. 582, commal D.P.R. 90/2010 lett. G puntol, oppure debba essere considerato quale soggetto che, in virtù dell'evidente remissione clinica certificata valutata con i mezzi diagnostici a dall'assenza di tracce della disposizione, non possa più essere ritenuto con sufficiente grado di certezza con la conseguente scientifica, come affetto da illegittimità del giudizio espresso in sede di valutazione per gli accertamenti psico fisici dalla Commissione medica. Con una pronunzia illuminante il Consiglio di Stato affronta il tema della corretta interpretazione dell'art. 582, commal D.P.R. 90/2010 lett.G punto 1, nell'ipotesi in cui l'esclusione del partecipante al concorso nelle forze di polizia sia conseguente e, come nel caso che ci occupa, il agli esiti di intervento di ricorrente sia riconosciuto tramite consulenza di parte e successiva visita di verificazione, quale soggetto intendendo con il termine ", l'assenza di tracce della In tale caso, infatti, il Consiglio di Stato ritiene "non accertata con sufficiente certezza la sussistenza di forme di neoplasie, presupposto per la dichiarazione di non idoneità al servizio militare", non essendo stati raggiunti elementi di sufficiente certezza in ordine alla ricomparsa della patologia" (Ord. Cons. di

Stato, Sez. IV, n.201802327 del 25.05.2018).

Inoltre, nel citato provvedimento del Consiglio di Stato, viene affrontata anche la questione relativa all'effettivo pregiudizio che l'Amministrazione potrebbe subire dall'eventuale assunzione del ricorrente che si trovi nelle condizioni di salute sopra

descritte, evidenziando come, il mancato raggiungimento della prova scientifica relativa alla ricomparsa della patologia, comporti contestualmente ed automaticamente l'impossibilità di fornire la dimostrazione concreta di tale pregiudizio.

Nel caso che ci occupa, inoltre, vi è un ulteriore elemento di valutazione che si sottopone all'attenzione dell'On.le Tribunale adito: il fatto che il sig.

come già precisato, svolge senza difficoltà alcuna e con brillanti risultati il proprio servizio nell'Esercito Italiano con le mansioni sopra descritte.

Tale circostanza, difatti, porta concretamente ad escludere, a parere di questa difesa, che le condizioni di impiego cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto in caso di superamento del concorso a seguito di idoneità, sarebbero state tali da configurare un particolare stress per il sistema immunitario del medesimo.

Pertanto, pur non volendo considerare il citato automatismo tra mancata prova della patologia e pregiudizio per l'Amministrazione derivante dall' eventuale assunzione del concorrente, la valutazione concreta delle condizioni di salute del e l'attività attualmente svolta, sgomberano senz'altro il campo da ipotetici e non dimostrati danni che l'Arma dei Carabinieri avrebbe potuto subire a seguito del servizio prestato dal ricorrente, quale vincitore di concorso.

Risulta altresì violato il principio di imparzialità che è esplicitamente affermato nell'art. 97 della Costituzione italiana. Esso rappresenta il principio fondamentale che deve guidare la pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni.

Il principio di imparzialità trova completa esplicazione nel procedimento amministrativo -preordinato a garantire integrità del contraddittorio, completezza dell'istruttoria, motivazione degli atti e loro pubblicità- e impone che la decisione dell'amministrazione sia preceduta da una sequenza di atti attraverso cui accertare l'esistenza di presupposti di fatto e valutare i contrapposti interessi in gioco. Il procedimento diventa così la forma obbligata dell'azione amministrativa: solo in questo modo i portatori di interessi che sono coinvolti, in modo favorevole o restrittivo, dalla decisione finale, diventano parti verso le quali l'amministrazione deve comportarsi in maniera imparziale.

La citata nozione di imparzialità richiama anche il principio di ragionevolezza, che impone l'adeguamento dell'azione amministrativa a canoni di razionalità operativa (oltre che al rispetto delle prescrizioni normative). Infine, nel richiedere la motivazione dell'atto amministrativo, il principio di imparzialità tende a sottrarre alla decisione amministrativa ogni carattere di arbitrarietà. L'atto amministrativo viziato da una delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere (disparità di trattamento o manifesta ingiustizia) è illegittimo e pertanto annullabile.

La contraddittorietà ed il carattere illegittimo dell'agire dell'Amministrazione si palesano, nel caso che qui ci occupa, nella totale obliterazione del rispetto dei criteri all'uopo predisposti in tema di valutazioni relative alla procedura de qua. Invero, in considerazione del dato incontrovertibile relativo ai dati anamnestici del ricorrente ed alle ulteriori valutazioni scientifiche allegate a corredo del presente ricorso e da intendersi quale parte integrante dello stesso, con specifico riferimento agli aspetti aventi carattere squisitamente tecnico, mal si comprendono le motivazioni del provvedimento di non idoneità che ha determinato l'esclusione del ricorrente dal concorso.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 104/2010, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e i documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati, con riserva di proporre motivi aggiunti e di formulare ulteriori istanze istruttorie.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni juris emerge dai motivi che precedono.

Il danno grave ed irreparabile consegue dall'esecuzione del provvedimento impugnato, in quanto il ricorrente vedrebbe così preclusa la possibilità di ottenere una concreta ed importante chance lavorativa e di realizzazione personale. Ciò, viepiù, rafforzato dal fatto che a fronte dell'idoneità conseguita in tutti i profili, la insussistenza (come documentato) della incompatibilità del profilo sanitario, come invece opposto dalla Commissione medica, costituisce la causa esclusiva della perdita dell'opportunità lavorativa e la lesione del proprio bene della vita.

Le esigenze cautelari sono poi giustificate dal prossimo avvio delle attività di incorporamento e pertanto dalla necessità di ottenere in tempi brevi gli opportuni provvedimenti che dispongano anche la ripetizione dell'esame psico-fisico effettuato e/o una verificazione della sussistenza del deficit riscontrato.

Istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 D.Lgs. n. 104/2010

È stata dimostrata, ai fini del fumus, con la certificazione prodotta, la erroneità della valutazione che ha condotto all'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale.

Sotto il profilo del *periculum*, pur essendo definite le prove concorsuali, vertendo la fattispecie su rilievi di carattere prettamente tecnico, attesa anche la tempistica necessaria per addivenire all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli idonei al concorso, nonché l'opportunità alla più celere definizione del giudizio e ad evitare situazioni di incertezza per un tempo relativamente lungo; considerato che nelle more della trattazione dell'istanza cautelare si aggraverebbe il pregiudizio per il ricorrente, con l'avanzamento del corso a seguito dell'incorporamento e che a tale rischio potrebbe ovviarsi, fino alla discussione dell'istanza cautelare, con l'adozione delle opportune misure cautelari provvisorie, ivi compresa la verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., formula a S.E. il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

istanza

affinché voglia disporre le opportune misure cautelari provvisorie, ivi compresa la verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a., atte ad effettuare la valutazione in contraddittorio di quanto contestato in ricorso, sino alla discussione della domanda cautelare

Alla luce delle considerazioni svolte,

p. q. m.

si conclude per l'accoglimento della domanda cautelare e del ricorso con le conseguenze di legge.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato

Avv. Gianmassimiliano Leo

Avv. Anna Botta

- A) In data 03.12.2019, nelle more del giudizio, veniva pubblicato sul sito della P.A.il <u>Decreto n. 29/6 -8 -1 del 29.11.2019</u> -, con cui veniva approvata la graduatoria definitiva del concorso de quo.
- B) Con decreto cautelare n. 08448/2019 Reg. Prov. Cau. pubblicato in data 23.12.2019 e comunicato a mezzo pec in pari data al sottoscritto procuratore, il TAR Lazio Sez. I bis disponeva verificazione ai sensi artt. 19 e 66 cod. proc. Amm., sull'effettiva sussistenza della patologia riscontrata e contestata al ricorrente con il provvedimento impugnato con il ricorso originario, ordinando contestualmente al medesimo, di impugnare nei termini decadenziali la graduatoria definitiva approvata con il decreto summenzionato;
- C) con il presente atto, il ricorrente intende estendere, ai fini della sussistenza dell'interesse, l'impugnazione anche avverso gli atti conclusivi della procedura concorsuale, quali la graduatoria finale ed il decreto di approvazione (che reca appunto il verbale di approvazione della graduatoria definitiva).

Il comportamento illegittimo dell'Amministrazione ha concretato un ulteriore atto illegittimo, affetto da vizi propri oltre che da illegittimità derivata dal provvedimento di esclusione dal concorso dell'Ottobre 2019; pertanto il ricorrente si vede costretto a proporre gravame, per i seguenti

MOTIVI

D- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 7, L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 582, 583 E 587, D.P.R. 15.3.2010 N. 90, D.M. 4.6.2014 E S.M.I., ILLEGITTIMITÀ DERIVATA ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

Preliminarmente, va detto che il presente ricorso viene promosso anche avverso il provvedimento di approvazione degli atti concorsuali e di pubblicazione della graduatoria finale, nonché avverso la graduatoria stessa, atti successivi e conclusivi della procedura concorsuale cui il ricorrente ha partecipato, tanto ai fini della

sussistenza dell'interesse all'impugnazione, tanto per la illegittimità dei provvedimenti stessi.

Infatti, l'operato illegittimo della Commissione, concretatosi nell'adozione del provvedimento di esclusione, illogico, immotivato ed illegittimo per le ragioni innanzi spiegate, inficia inevitabilmente anche il successivo provvedimento di approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria finale, per illegittimità derivata; anche tali atti, per la parte di interesse del ricorrente, vanno annullati, attesa la violazione di legge, nonché l'eccesso di potere derivante dalla superficiale valutazione operata in sede di accertamenti psico-fisici.

II)- In via istruttoria, ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. n. 104/2010, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi în giudizio, depositi tutti gli atti e i documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti e di formulare istanze istruttorie.

Pertanto, in virtù dei gravi vizi di cui sono affetti gli atti gravati con il ricorso principale, il provvedimento oggi impugnato, risulta illegittimo e merita di essere annullato.

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito accogliere anche il presente gravame e, per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, con condanna di parte resistente al risarcimento di tutti i danni *subiti e subendi* dal ricorrente.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

Avv. Gianmassimiliano Leo

Firmato digitalmente da

Alv. Anna Botta

ANNA BOTTA
CN = BOTTA
ANNA
C = IT

RELATA DI NOTIFICA


L'anno 2020

Istante Avv. Anna Botta del Foro di Nocera Inferiore

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, presso il Tribunale di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto a:

 Ministero della Difesa in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso la stessa domiciliato per legge, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, (c.a.p. 00186 - RM);

2) Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso la stessa domiciliato per legge, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, (c.a.p. 00186 - RM);



ORIGINALE Red 4/2020 Mod.A Rich. 21/01/20	UNEP - ROMA URGENTE Cr.5929	- 2/4	2. 104	တွ် ထ
Richiedente LEO EMANUELE Relazione di notificazione	Richiedente LEO EMANUELE Relazione di notificazione -11.1459292 -11.1459291 -11.1459291 -OMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI RAPP DIF. E DOM. C/O AVV. GEN. STATO			
VIA DEI PORTOGHESI,12 00100 ROMA - ITALIA mediante consegna di copia conforme all'originale a ma	VIA DEI PORTOGHESI,12 00100 ROMA - ITALIA a.mani di MARCELLOANGELONI mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualifigiliali incaricato	ELONI		
capace e convivente, che si incarica della con signilata completa di n. cron., ai sensi di legge. ROMA LAtin notificato ai sensi dell'art.	capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza dei destinatario e di persidiali di Ricevere l'ato, in busta chiusa e sigiliata completa di n. cron., ai sensi di legge. ROMA Ufficiale Giudizianio/Funzionale Control dellant. 140 c.p.d. Control dellant. Alto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.d. busto dellant. In busta chiusa e sigiliate.	evere l'arto, in busta chiusa e	00	km 0 trasf. € 0.0
	completa di numero di cronologico, nella casa Comunale di ROMA. Li per non aver rinvenuto atouno all'indicato domicilio;	Party at sensi di leode.	ř	Data richiesta 21/01/20
Avviso Spedito con Racc. n.	ROMA il Funzionario/Uff. Glud.			Lifficiale Giudiziario
ROMA il	Eseguita Amssione a norma or regace ROMA il Foundation Funzionario/Uff.Glud.	A proprieta de la constanta de		271
	Spedita Racc, A.R. n	Uff.Giud.	287	281 21/01/2020 11:58 💘

ORIGINALE Reg 4/2020 Mod.A Rich. 21/01/20	UNEP - ROMA URGENTE Cr.5929	4	104	s 9
Richiedente LEO EMANUELE Relazione di notificazione -11.145929/1 to sottoscritto Ufficiale Gludiziario, addetto al su indicato ufficialo il presente atto a: MINISTERO DELLA DIFESA IN PERS. MIN. PT RAPP. DIF. E DON	-11.145928/1 -11.145928/1 su indicato ufficio, ho noufficato il presente atto a: IN PERS, MIN. PT RAPP, DIF, E DOM. C/O AVV. GEN. STATO			
VIA DEI PORTOGHESI,12 00100 ROM mediante consegna di copia conforme all'orì	VIA DEI PORTOGHESI,12 00100 ROMA - ITALIA a mani di persona qualificatasi painiplegato incaricato ANGELONI mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi painiplegato incaricato	NO		
capace e convivente, che si incarica della con sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge ROMA	segna in assenza del destinatario e di persone righie e di persona e di persone righie e di persona	2020 in busta chiusa e	km 6 trasf.€	3.47
Atto notificato ai sensi dell'art. [_] 139 c.p.c. [_] 660 c.p.c.	Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in b completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA. Li per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio.	buster chiusa e signiata		Data richiesta 21/01/20
Avviso Spedito con Raco. n.	ROMA il Francisco de norma di legge		Ufficiale	Ufficiale Giudiziants
ROMA iiFunzionario!Uff.Glud.	ROMA if Funzionario/Uff.Glud.		281	

.

ORIGINALE

Reg 4/2020 Mod.A Rich. 21/01/20

UNEP - ROMA

URGENTE Cr.5929 - 3/4

Richiedente LEO EMANUELE

Relazione di notificazione

lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

GIORDANO GERARDO

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'ufficio postale di U.P. ROMA PRATI VIA A. ADINOLFI, 184013 CAVA DE' TIRRENI - ITALIA

69. CEN. 2020

78709326505-6

Data richiesta

Dr. Clacke TULLII FUNZIGNARIO U.N.E.P. CORTEJZI APPALLODI ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

271

281 21/01/2020 11:58

Ufficiate Giudizlano 21/01/20

ORIGINALE

Reg 4/2020 Mod.A Rich. 21/01/20

UNEP - ROMA

URGENTE Cr.5929 - 4/4

Richiedente LEO EMANUELE

Relazione di notificazione



to sottoscritto Ufficiale Gludiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificaro il presente atto a:

MEROLA MATTEO

FRAZ. BORGAGNE - VIA BOLOGNA, 20 73026 MELENDUGNO - ITALIA

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. , ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'ufficio postale di U.P. ROMA PRATI

78709326506-7


A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE ROMA - PRATI 2.2 GEN. 2020 Roma Ufficiale Gludiziario/Funzionario


Data richiesta 21/01/20

Ufficiale Gludiziario

27

281 21/01/2020 t1:56





CONSEGNA	DEL PLICO A DOMENIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITA
Dichiaro di aventa indicata il	Perfect Strategy of the Strate	PER RIFILTO DEL DESTINATARIO	John
	oca lisica (archa sa dichi nata halla).	per riperto Della Persona abilitata	(finacia destinimi focilini suo delegato).
Oestinatado per	sons gundica.(I)	Sec. Minute April A Calculation Control	
Caratore (aliane		n qualità (I) (10)	
Familians contin		del pico. del pico. del firmare il registro di cussegna	(Confernancial Implegato postable)
Ascieto alla cas	a (b) extraptions artifationale acceptose diale	affieso avviso porta ingresso dello siabile in vicilizzza (11) primesso avviso cassetta comsp. dello siabili di fizzza (11)	The second of th
national (sole ja gesoliza dal declipaterio	PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO	Bollo de apporte
g selespenses	adequit(t)	e mancanza 🗌 inidonetta 🔲 delle persone attitute.	della consegna
Delegate dat da		affisso avviso porte ingresso dello stabile in addrizzo (13) [2] Immesso avviso cassetta contsp. della stabile in addrizzo (11)	\ O , \\
Delegato delico	orrandarde del (corpt) e reporto)		(U Constitution of September 1
Belleval	eO pratici	PER IRREPERIBILITÀ DEL DESMINATARIO	(2) (Chocal perform in Acco
C ASSOCIATE OF THE PARTY OF THE	migranico (Silicon sociale Minis)	PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avenuto deposito (13) que racci.	(2) Associate, productions legisle. Quincil non-yielde Cottail delegrated approximation and the state (4) (5) (6).
Aneltabota	inpossibilitato a firmare	n del	issoidade (11) adespinante è pre [1] Productione de pre (1) Productione de present (1) Adespinante (1) Ades
Til Ruseball pico	Empando il solo registro di consegna	100	receptio el primo ted

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO Destinative personal facta procise se declarata fallita) Destinative fallimentata procise se declarata fallita del (10) In qualità di (10) In qualit	CONSEGNADEL PLYCO A DOMICEIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITI
Description pulsone felice (ancide se dichinental fallia) Description pulsone guirdical (f) Curative fallimechanic (g) Curative fallimechanic (g) Communicative (g) Addette alter cases (g) PER TEMPORAMEA ASSENZA DEL DESTINATARIO Bullegato del directore del (g) PER TEMPORAMEA ASSENZA DEL DESTINATARIO Bullegato del directore del (g) Formando del destinativo cases (g) PER TEMPORAMEA ASSENZA DEL DESTINATARIO Delegato del directore del (g) Formando del compositivo del compositivo del compositivo del compositivo del cases porte imparco cases (g) Formando del compositivo del compositivo del compositivo del cases porte imparco dello stabile in indirezzo (11) PER IRREPERISILITÀ DEL DESTINATARIO 10 Cuella revestimania dell'exposure cases dell'exposure cases dell'exposure cases dell'exposure dell'exposure cases dell'e	indicata ii C/1/1/Coco		
Curations fallimentaria (2) Connecticitation (3)	Destriction persone isida (andie se dichigata fallis)		
Designation (5)			(famadel destinatario citium aucidelegato)
Addette after case (5) Al servictor del destinatanto addetto alla nozizone (dalle notificazioni (8) Fontire dello stabile in sicilitzzo (11) Fontire dello stabile sy Assenzia del destinatazio e dello stabile in sicilitzzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancenzia indonettà indenettà delle persone abilitate della consegne. Delegato dal direttore del (chipo e reparto) Delegato dal direttore dello stable in sicilizzo (11) D	Comediaturio (3)		
Al servizio del destinatario addetto alla neazione delle notificazioni (6) Frothere dello estable in sessione addetto alla neazione delle promissione dello estable in sessione addetto alla neazione delle persone abilitate e delle persone abilitate delle consegue) Difference dello estable in factione additione delle componente delle compo			(Conflictures dest impregato processes
PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATAR	Al servizio del destinatario aridetto alla ricazione della		
e delle persone abilitate Delegato dal direttose dal (6) Defende dal consequence dello stabile in indistrato (11) Defende dal consequence (11) Defende dal consequence dello stabile in indistrato (11) Defende dal consequence (11) Defende dal consequence dello stabile in indistrato (11) Defende dal consequence (11) D	Portiere dello stabile in alsenza del destinatorio	[Min 2014] [Min 2014]	Bollo da arrogia
principle discourage date del (curpo e reparto) Dyfelige discourage date del (curpo e reparto)			all and the control of the control o
PER IRREPERISILITÀ DEL DESTINATARIO Per irreperisitation Per ir	44.		A STATE OF THE STA
PER IRREPERISILIFÀ DEL DESTINATARIO Transport dell'approprietation PER IRREPERISITATION PER IRREPERISITATION Transport dell'approprietation PER IRREPERISILIFÀ DEL DESTINATARIO Transport dell'approprietation PER IRREPERISITATION PER IRREPERISITATION PER IRREPERISITATION Transport dell'approprietation PER IRREPERISITATION PER IRREPERISITATION PER IRREPERISITATION PER IRREPERISTATION PER IRREPERISTATION PER IRREPERISTATION PER IRREPERISTATION PE	Defenda de constitut de (curpo e reparto)		
PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICID Analfabeta		PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	(7) Via pieza curso, nº. (2) Di Sociati par Azioni, in Acto-
Affirsto il plico firmando il solo registro di consegna n. del (1), ved. mas (4, 5), (6) fi dia portramocalore ol premio protinca (12) con regionali data solante, nel cese di a		PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICID	Enolità instata. (II) Experimentina del min
throgominostopy) a pounty source (12) oprogramminostopy) a pounty source (12) oprogramminostopy) a pounty source (12) oprogramminostopy)	The same of the sa	women commencement of the control of	determinada persona, cinterna resto efficio. (10) Vedi, mues (4), (5), (6), (7
		Codinectione data	(4) Pacire, moglie, nipote, ecn. (11) Casampicaento e pres solumno nel casa (13) (5) Domestico, collaboratore espi-
del addente addente del addente ad	(claims firms describetty of received	afreceptio ferres	che conviva coi destinatario SSUSS a accessive "more uxorio", convivente, (13) Al tensi destari. 3 editata alla casa SSUSS a accessive